


N. 04001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Angela Sepe, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con cui dom. in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

nei confronti di

Assunta Bottone, Dario Spagnuolo;

Antonella Pappalardo, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento del USR Campania n. aoodrca 9248 del 18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - nella parte in cui non riconosce alla ricorrente punteggio per alcuni titoli culturali e la colloca al posto n. 411.

E nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 4.6.2015

Del verbale n. 7 del 21.10.2014 ove la commissione ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali ,

del verbale n. 2 del 16.9.2014

della scheda individuale di valutazione versata in atti il 18.3.2015

Della graduatoria rettificata del 1.4.2015 nella parte in cui continua a non attribuire alla ricorrente punti 1,20 per titoli culturali

Della nota del 9.3.2015 del USR diretta alla avvocatura dello Stato e versata in giudizio il 18.3.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Antonella Pappalardo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011, ed in particolare il mancato riconoscimento di titoli culturali dichiarati

per un totale di ulteriori punti 1,20;

Considerato che questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 634/2015 ha ritenuto fondata la censura con cui si lamenta la mancata valutazione dei titoli documentati in ragione della

mancata valutazione del diploma di pianoforte, considerato che per il possesso del diploma di scuola media superiore (cui si ricollega la riconoscibilità del punteggio) si imponeva comunque all'amministrazione di fissare alla parte un termine per integrazione documentale(risultando comunque il possesso del diploma di laurea da parte della ricorrente); nonché della mancata valutazione dei corsi indicati per un punteggio di 0,10 ciascuno in quanto non si chiarisce le ragioni della non ritenuta pertinenza degli stessi con quanto indicato dall'art. 2 lettera g) del bando; ed ha disposto che l'amministrazione procedesse al riesame del gravato provvedimento, alla luce delle censure proposte;

Rilevato che l'amministrazione scolastica ha depositato in giudizio successivo decreto dell'Ufficio scolastico regionale nel quale il riconoscimento del punteggio de quo (in parte e non in toto) viene effettuato con riserva in espressa esecuzione dell'ordinanza cautelare, senza compiere alcuna valutazione autonoma neppure in autotutela, con salvezza di scioglimento della riserva solo all'esito della definizione del giudizio di merito, per cui non può ravvisarsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ;

Considerato che , ai fini della decisione del merito, parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed

attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per

l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page

del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 31 luglio 2015 , con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

fissa per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del 02.12.2015

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)